

Pubblicato il 16/05/2018

N. 05433/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 11166/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11166 del 2011, proposto da:

Marchiol s.n.c. di Marchiol Ferruccio e Massimiliano; F.Ili Tosin s.n.c. di Tosin Fabrizio, Bruno e Massimo; ditta Moretti Edi, Codutti Ido & C. s.n.c.; ditta Armare di Finco Stefano; Area 3 di Mason Tiziano & C. s.n.c.; ditta Rugo Sante; Graphic Service di Matiz Rudi e Armando s.n.c.; Cofita s.r.l.;

ditta Armellini Claudio; Sebastianis F.Ili s.n.c.; Linea Inox di Apollonio Germano; L'Affilotecnica s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Pesce in Roma, piazza Borghese, 3

***contro***

- INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi La Peccerella, Andrea Rossi e Renzo baldo, con

domicilio eletto in presso l'Avvocatura dell'Istituto in Roma, via IV novembre, 144;

- INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio

***nei confronti***

Nord Asfalti s.r.l., Di Tommaso s.r.l. Manufatti in Cemento, non costituiti in giudizio

***per l'annullamento***

- dell'avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

- dell'avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, pubblicato dall'Inail, Direzione regionale del Friuli Venezia- Giulia;

- del provvedimento di cui alla pagina internet del sito dell'Inail con cui l'Istituto ha pubblicato e formato l'elenco (anch'esso oggetto di gravame) delle domande pervenute e ammesse (e/o prenotate) per l'ottenimento degli incentivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, di cui all'Avviso Inail pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 e al seguente Avviso regionale pubblicato dall'Inail, Direzione regionale del Friuli Venezia-Giulia in cui sono indicate le domande pervenute dalle ore 14,02 e 06 secondi alle ore 14,23 e 39 secondi;

- dell'intera procedura – con particolare riferimento all'esclusione delle ditte ricorrenti – di assegnazione dei contributi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010 di cui all'Avviso pubblico Inail pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 e al seguente Avviso regionale dell'Inail Direzione generale Friuli Venezia-Giulia, con conseguente rinnovazione della procedura stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Inail;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Col ricorso in esame, riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito di declinatoria di competenza pronunciata dal Tar del Friuli Venezia-Giulia con ordinanza 14 dicembre 2011, n. 561, le imprese in epigrafe impugnano, in uno agli elenchi delle domande pervenute e ammesse, l'Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'anno 2010 (pubblicato dall'Inail nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) e l'analogo Avviso pubblicato dall'Inail, Direzione regionale Friuli Venezia-Giulia per l'assegnazione delle risorse alle aziende di quella Regione.

I ricorrenti, che non sono riusciti a presentare domande utili per conseguire le risorse assegnate a titolo di incentivi al Friuli Venezia-Giulia, censurano sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere la modalità telematica in sé di presentazione delle domande (c.d. *click day*), nonché le concrete modalità di svolgimento del *click day* svoltosi il 12 gennaio 2011, connotate in vario modo da malfunzionamento.

Si è difeso l'Inail deducendo l'infondatezza del ricorso e, *in limine*, eccependo la disintegrità del contraddittorio processuale, invocandone l'estensione a tutti i partecipanti alla procedura di valutazione a sportello che risultano assegnatari dei finanziamenti sia

a livello regionale, sia a livello nazionale, in ragione del fatto che i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'intera procedura di valutazione.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno insistito per l'accertamento della illegittimità della condotta dell'Inail ai fini della tutela risarcitoria *ex art. 30, comma 5, c.p.a.*

Ritiene il Collegio che, a prescindere da ogni valutazione in ordine al merito della controversia, debba essere previamente integrato il contraddittorio nei termini prospettati dall'Inail, nonostante la puntualizzazione della domanda originaria da ultimo operata dai ricorrenti. Infatti, occorre tener conto, per un verso, del fatto che va garantito appieno il diritto di difesa giudiziale dei controinteressati (i quali, ad esempio, potrebbero spiegare impugnative incidentali) e, per altro verso, degli effetti che una eventuale pronuncia di accoglimento, ancorché limitata al profilo risarcitorio, può avere ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa.

Dato l'alto numero delle posizioni controinteressate, può peraltro essere autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via ordinaria e telematica, secondo le seguenti modalità, anche tenuto conto di quanto di recente statuito dal Consiglio di Stato in ordine all'applicabilità anche dell'art. 150, comma 3, c.p.c. (cfr. C.G.A.R.S., decr. pres. 17 aprile 2018, n. 67):

A.- deposito nella casa comunale di Roma e di Trieste e pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Inail dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimatè;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti i partecipanti alla procedura di valutazione a sportello che risultano assegnatari dei finanziamenti sia a livello regionale, sia a livello nazionale, di cui all'avviso pubblico dell'Inail per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 e di cui all'Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, pubblicato dall'Inail, Direzione regionale del Friuli Venezia- Giulia;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
  - 6.- l'indicazione del numero di questa ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  - 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.
- B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Inail ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.

Va inoltre prescritto che l'Inail resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi sopra indicati;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

C.- Un estratto del ricorso contenente le conclusioni e una sintesi dei motivi, unitamente all'elenco nominativo dei controinteressati andrà pubblicato, a cura della parte ricorrente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente all'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

ritenuto che detti incombenzi (pubblicazioni su siti web, deposito nella casa comunale, consegna alla GURI attestata da ricevuta) dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento, previo versamento degli importi previsti per gli adempimenti in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), riservato ogni altro provvedimento in rito e nel merito, dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;

rinvia per il prosieguo all'udienza pubblica del 13 novembre 2018, ore di rito;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfredo Storto**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO

